

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1988

relativa al passaggio del programma Eurotra allo terzo fase

(88/445/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 1, secondo comma della decisione 82/752/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1982, concernente l'adozione di un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea, relativo ad un sistema di traduzione automatica di concezione avanzata ⁽³⁾, modificata dalla decisione 86/591/CEE ⁽⁴⁾, stabilisce che alla fine di ciascuna fase del summenzionato programma (in appresso denominato «Eurotra») il Consiglio, applicando le procedure stabilite dal trattato, decide sulla base di una relazione della Commissione nonché del parere del comitato consultivo di gestione e coordinamento «Problemi linguistici» (CGC-12), se passare alla fase successiva;

considerando che la decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo

tecnologico (1987—1991) ⁽⁵⁾ ribadisce all'articolo 1, paragrafo 3 che per i programmi già decisi o in corso di realizzazione è stimato necessario un importo di 1 084 milioni di ECU;

considerando che Eurotra figura tra i programmi già adottati e in via d'attuazione e che l'importo necessario per la realizzazione della terza fase è stimato nella decisione 82/752/CEE a 5,5 milioni di ECU;

considerando che il conseguimento degli obiettivi della seconda fase del programma Eurotra è previsto nel corso del 1988 nell'ambito degli stanziamenti di bilancio assegnati dall'autorità di bilancio;

considerando che il programma Eurotra è stato sottoposto a valutazione da un gruppo di esperti indipendenti, le cui raccomandazioni sono state recepite dalla Commissione nella definizione degli orientamenti per la terza fase;

considerando che tutti i dodici Stati membri partecipano attivamente alla realizzazione del programma;

considerando che è d'importanza essenziale avviare senza indugio i preparativi per il passaggio del programma Eurotra ad una fase di sviluppo industriale;

considerando che il comitato CGC-12 è stato consultato ed ha espresso parere favorevole al passaggio alla terza fase;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, diversi da quelli dell'articolo 235,

⁽¹⁾ Parere reso l'8 luglio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 7 luglio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 317 del 13. 11. 1982, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 4. 12. 1986, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

DECIDE:

Articolo unico

Il programma Eurotra, adottato con la decisione 82/752/CEE, passa alla terza fase il 1° luglio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS
